




INCA BIELLA



L'Inps fornisce chiarimenti in merito all'utilizzo del congedo di maternità flessibile che, ricordiamo, prevede la possibilità per la lavoratrice, di continuare a lavorare anche durante l'ottavo mese di gravidanza per poter usufruire del relativo congedo fino a quattro mesi dopo il parto, in modo da stare vicino al neonato il più a lungo possibile.

La lavoratrice ha **il diritto ed il dovere** di astenersi dal lavoro, per il "congedo ordinario", l'**ottavo** e il **nono mese**, **a meno che** non eserciti, appunto, la scelta del congedo flessibile.

In questo caso è a carico della lavoratrice stessa l'onere di dimostrare, sia al datore di lavoro che all'istituto erogatore della prestazione, che la permanenza al lavoro sia possibile sulla base della certificazione sanitaria, **esibita entro la fine del settimo mese**, attestante che può lavorare senza danno anche l'ottavo mese di gravidanza (art.20, D.Lgs.n.151/2001) .

Questa condizione può realizzarsi se il ginecologo del SSN, e, ove presente, il medico competente dell'azienda per la salute, certifichino che rimanere al lavoro durante l'ottavo mese di gravidanza non sia dannoso alla salute della gestante e del nascituro.

E' importante sapere che potranno essere accolte le sole domande di flessibilità alle quali siano allegate le certificazioni sanitarie che rechino una **data non successiva alla fine del settimo mese** e che ovviamente dimostrino in modo inequivocabile che l'avanzato stato di gravidanza è compatibile con il rimanere al lavoro senza rischi fin dal primo giorno dell'ottavo mese.

Agosto 2007

